



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1123 del 09/10/2026

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 02/10/2026 E RICHIESTA CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% E ALL'80% - DIPENDENTE MATRICOLA N. 400957.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente n. 13 del 14/05/2026 avente ad oggetto: *"Conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore "Finanziario e Risorse umane" alla Dott.ssa Iacuzzi Dirigente del Settore "Affari Generali"*, con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente ad interim del Settore Finanziario e R.U.;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Presidente n. 22/2026 del 16/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e assegnate le risorse ai dirigenti competenti;

Premesso:

che l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, così come novellato dal D.Lgs. 105 del 30.06.2022, dispone che:

- 1. *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo"*.
- Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

(c) (...omissis...);

che l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001, così come novellato dal D.Lgs. 105 del 30.06.2022, stabilisce che:

- 1. *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. (...omissis...). I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi"*; (...omissis...);
- 2. (...omissis...);
- 3. (...omissis...);

- 4. (...omissis...);
- 5. *I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva*;
- 6. (...omissis...):

Dato atto, pertanto, che con la novella normativa rimangono immutati i limiti temporali complessivi del congedo parentale previsti dall'art. 32 comma 1 ed i limiti individuali previsti dal comma 1) lett. a) e b) dello stesso articolo, ma viene esteso il periodo di indennizzabilità, includendo ulteriori tre mesi usufruibili in alternativa da entrambi i genitori;

Visto l'art. 35 del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2022-2024, che dispone:

1 *Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.*

2. *Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.*

2. bis. *I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono computati per intero nella tredicesima mensilità e non comportano riduzioni di ferie e riposi, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.*

3. *Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm. ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.*

4. *Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio, previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.*

5. *I periodi di assenza del congedo parentale, nonché quelli di cui al comma 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.*

6. *Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, si applica l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.*

7. *La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma di legge. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 3 del D.Lgs 151/2001, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.*

8. *I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. In tale ipotesi, fermo restando, un termine di preavviso pari a 2 giorni, ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore sono cumulabili con permessi e riposi di cui al D.Lgs 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.*

9. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45 del CCNL 16.11.2022.*

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 35 del CCNL sopra richiamato, il quale prevede che i primi trenta giorni di congedo parentale siano retribuiti per intero;

Richiamata la normativa vigente in materia di congedo parentale e, in particolare:

- l'art. 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha previsto

l'elevazione all'80% dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese di fruizione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del figlio;

- l'art. 1, commi 217 e 218, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha esteso il beneficio fino a un massimo complessivo di tre mesi di congedo parentale indennizzati all'80%, in favore dei lavoratori che abbiano concluso il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024;
- l'art. 1, commi 219 e 220, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), recante disposizioni in materia di tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e lavoro, il quale prevede, tra l'altro, che il congedo parentale possa essere fruito entro il compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, ferme restando le condizioni, i limiti massimi e le modalità di fruizione previsti dalla normativa vigente;
- **Richiamate, altresì**, le Circolari INPS n. 57/2024 e n. 95/2025, recanti indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande e all'erogazione del trattamento economico relativo al congedo parentale; la Circolare INPS n. 57/2024 precisa, tra l'altro, che, per determinare la fine del periodo di congedo di maternità, devono essere computati anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro;

Preso atto del parere DFP 0013398 P del 20 febbraio 2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale è stata confermata l'applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

Esaminata la nota prot. n. 22390 del 6 ottobre 2026, con la quale la dipendente, matricola n. 400957, comunica di rettificare quanto richiesto con precedente nota prot. n. 21899 del 1° ottobre 2026, con la quale aveva presentato istanza per la fruizione di congedo parentale per le giornate del 13, 22 e 23 ottobre 2026, con trattamento economico pari al 100% della retribuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Periodo 2022-2024, in relazione al figlio nato il 26/07/2023, le cui generalità sono conservate agli atti d'ufficio;

Dato atto che, con la medesima nota prot. n. 22390 del 6 ottobre 2026, la dipendente ha richiesto, in sostituzione della precedente istanza, di non fruire della giornata di congedo parentale del 13 ottobre 2026 e di fruire del medesimo congedo nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2026, ferme restando le giornate del 22 e 23 ottobre 2026, già autorizzate con determinazione n. 1092 del 02/10/2026;

Dato atto, altresì, che nella medesima nota la dipendente ha comunicato che, in data 06/10/2026, il coniuge ha fruito di una giornata di congedo parentale con trattamento economico pari al 100% della retribuzione e ha richiesto, inoltre, di poter fruire di n. 5 giornate di congedo parentale con trattamento economico pari all'80% della retribuzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e del vigente CCNL di comparto, nelle giornate del 29 ottobre e del 2, 5, 6 e 9 novembre 2026, per l'assistenza del figlio nato il 26/07/2023;

Rilevato che, dalla documentazione acquisita agli atti, risultano i seguenti periodi di congedo parentale fruiti dalla dipendente e dall'altro genitore:

- nell'anno 2023, complessivi n. 30 giorni di congedo parentale fruiti con trattamento economico pari all'80% della retribuzione;
- nell'anno 2024, complessivi n. 16 giorni di congedo parentale fruiti dalla dipendente con trattamento economico pari al 100% della retribuzione;
- nell'anno 2025, complessivi n. 7 giorni di congedo parentale con trattamento economico pari al 100% della retribuzione, di cui n. 1 giorno fruito dall'altro genitore in data 09/09/2025 e n. 6 giorni fruiti dalla dipendente;
- nell'anno 2026, risultano ulteriori n. 3 giorni di congedo parentale fruiti dall'altro genitore, rispettivamente in data 16/01/2026, 29/05/2026 e 06/10/2026, con trattamento economico pari al 100% della retribuzione;

Rilevato, pertanto, che i periodi di congedo parentale fruiti complessivamente dalla dipendente e dall'altro genitore con trattamento economico pari al 100% della retribuzione ammontano, alla data della presente determinazione, a complessivi n. 26 giorni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Periodo 2022-2024, i primi trenta giorni di congedo parentale previsti dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascun figlio, sono retribuiti per intero e che tale beneficio è riconosciuto complessivamente ai due genitori;

Rilevato che la dipendente ha richiesto di fruire di ulteriori n. 4 giorni di congedo parentale con trattamento economico pari al 100% della retribuzione, nelle giornate del 22, 23, 27 e 28 ottobre 2026;

Dato atto che, computando anche i predetti n. 4 giorni, il periodo complessivamente fruito dalla dipendente e dall'altro genitore con trattamento economico pari al 100% della retribuzione ammonta a n. 30 giorni e che, pertanto, la richiesta della dipendente rientra nel limite previsto dall'art. 35, comma 3, del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Periodo 2022-2024;

Rilevato che, con determinazione n. 1092 del 02/10/2026, è stata accolta la precedente istanza presentata dalla dipendente con nota prot. n. 21899 del 1° ottobre 2026, relativa alla fruizione di n. 3 giornate di congedo parentale nelle giornate del 13, 22 e 23 ottobre 2026, con trattamento economico pari al 100% della retribuzione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica della determinazione n. 1092 del 02/10/2026, limitatamente alle giornate di congedo parentale autorizzate, al fine di recepire le modifiche richieste dalla dipendente, dando atto della mancata fruizione della giornata del 13 ottobre 2026 e confermando l'autorizzazione per le giornate del 22 e 23 ottobre 2026, nonché autorizzando le ulteriori giornate del 27 e 28 ottobre 2026, ferme restando le altre disposizioni contenute nella medesima determinazione;

Rilevato, inoltre, che, per effetto della disciplina vigente e tenuto conto della data di nascita del figlio, avvenuta in data 26/07/2023, nonché della conclusione del congedo obbligatorio di maternità in data 26/02/2024, alla dipendente e all'altro genitore, in alternativa tra loro, spetta complessivamente un periodo di due mesi di congedo parentale indennizzabile nella misura dell'80% della retribuzione, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, così come già riconosciuto con determinazione n. 1119 del 08/10/2026;

Dato atto che, nell'anno 2023, la dipendente ha già fruito di complessivi n. 30 giorni di congedo parentale con trattamento economico pari all'80% della retribuzione, imputati al primo dei due mesi indennizzabili nella predetta misura;

Dato atto, pertanto, che residua il secondo mese di congedo parentale indennizzabile nella misura dell'80% della retribuzione, spettante complessivamente alla coppia genitoriale;

Dato atto che, con nota prot. n. 22390 del 6 ottobre 2026, la dipendente ha richiesto di fruire di n. 5 giornate di congedo parentale, imputabili al predetto secondo mese, nelle giornate del 29 ottobre e del 2, 5, 6 e 9 novembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della dipendente e di autorizzare la fruizione delle predette n. 5 giornate di congedo parentale con trattamento economico pari all'80% della retribuzione;

Accertata, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la fruizione dei giorni 22, 23, 27 e 28 ottobre 2026 indennizzabili al 100% e dei giorni 29 ottobre, 2, 5, 6 e 9 novembre 2026 di cui alla richiesta prot. n. 22390 del 06/10/2026, sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di comportamento della Provincia approvato con la delibera dell'Amministratore Straordinario n° 97 del 04/09/2024;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 ed i principi ivi contenuti secondo cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli artt. 147 e 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni;
- l'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 “Controlli esterni”;

Richiamate:

- il Regolamento sui controlli interni successivi degli atti approvato con la delibera del Consiglio n. 6

del 05/04/2013;

- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 39 del 31/03/2025 con la quale sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2025;
- Il Decreto Presidenziale n. 39 del 30.04.2026 "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione P.I.A.O. 2026/2028" e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio e o del procedimento CADDEO TIBERIO, vista l'istruttoria di PIREDDA MARIA, con la presente proposta n. **2976** i cui contenuti sono riportati sopra, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l'adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del punto 3.5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 97 del 04/09/2024;

Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA

per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 1092 del 02/10/2026, limitatamente alle giornate di congedo parentale ivi autorizzate, dando atto che la giornata del 13 ottobre 2026 non sarà fruita e che, ferme restando le giornate del 22 e 23 ottobre 2026, vengono autorizzate altresì le giornate del 27 e 28 ottobre 2026;

di autorizzare, conseguentemente, la dipendente, matricola n. 400957, a fruire di n. 4 giornate di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e dell'art. 35, comma 3, del CCNL del Comparto Funzioni Locali - Periodo 2022-2024, con trattamento economico pari al 100% della retribuzione, nelle giornate del 22, 23, 27 e 28 ottobre 2026;

di autorizzare, altresì, la medesima dipendente a fruire di n. 5 giornate di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e della disciplina vigente, con trattamento economico pari all'80% della retribuzione, imputabili al secondo mese di congedo parentale indennizzabile nella predetta misura, nelle giornate del 29 ottobre e del 2, 5, 6 e 9 novembre 2026;

di dare atto che, per effetto della presente determinazione, il periodo complessivamente fruito dalla dipendente e dall'altro genitore con trattamento economico pari al 100% della retribuzione raggiunge il limite di n. 30 giorni previsto dall'art. 35, comma 3, del CCNL del Comparto Funzioni Locali - Periodo 2022-2024;

di dare atto che le n. 5 giornate di congedo parentale autorizzate con il presente provvedimento, con trattamento economico pari all'80% della retribuzione, sono imputate al secondo mese di congedo parentale indennizzabile nella medesima misura, già riconosciuto con determinazione n. 1119 dell'08/10/2026, e che residuano, pertanto, n. 25 giornate di congedo parentale ancora fruibili con trattamento economico pari all'80% della retribuzione;

di dare atto che, per quanto non espressamente modificato dalla presente determinazione, restano ferme e invariate le disposizioni contenute nella determinazione n. 1092 del 02/10/2026.

Di dare atto che i limiti temporali complessivi del congedo temporale previsti dall'art. 32 comma 1 ed i limiti individuali previsti dal comma 1) lett. a) e b) dello stesso articolo, rimangono inalterati rispetto alla disciplina previgente;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 151/2001 come novellato dal D. Lgs 105/2022 "*i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva*";

Di dare comunicazione del presente atto al dipendente matricola n. 400957 e al Dirigente del Settore di

assegnazione;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Economica del Personale, per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 09/10/2026

IL DIRIGENTE

IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PIREDDA MARIA

Funzionario: CADDEO TIBERIO

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA